

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA MODULO I-II-III-IV (art. 40, comma 3-sexies, Decreto Legislativo n. 165/2001)

Premessa

Il fondo per le risorse decentrate dell'anno 2024 è stato quantificato dall'Amministrazione in via provvisoria ai sensi dell'art. 79 del CCNL 2019-2022 comparto funzioni locali del 16 novembre 2022, in € 2.099.901,96. Ai sensi dell'art. 67, comma 1, del CCNL 2016-2018 a tale importo si sommano le risorse relative alla retribuzione accessoria degli incarichi di posizione organizzativa, quantificate nell'importo complessivo di € 353.750,00, formato dalle risorse destinate nell'anno 2017 alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative, pari ad € 328.750,00, oltre alle risorse destinate in sede di Accordo ripartizione risorse 2023 (sottoscritto a seguito autorizzazione C.d.A. di cui alla Deliberazione n. 31/23), pari ad € 25.000,00.

PARTE II - LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Modulo I – Fondo per la contrattazione integrativa

La costituzione del fondo 2024 ha come riferimenti principali:

- i provvedimenti del Direttore costitutivi dei fondi per le anteriori annualità costituiti ed in particolare il Provvedimento del Direttore n. 246/15 del 20/07/2015 "Ricognizione delle componenti di costituzione dei Fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Provvedimento dichiarativo della costituzione. Approvazione della Relazione Istruttoria" quale atto meramente ricognitivo dei flussi di composizione dei Fondi dal 1995 al 2014, in rigorosa applicazione delle vigenti norme contrattuali collettive. La Relazione Istruttoria di cui al provvedimento in questione è stata approvata con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 36/15 del 22/07/2015 quale atto conclusivo dell'attività di puntuale verifica della costituzione dei fondi per il salario accessorio dei dipendenti per gli anni dal 1995 al 2014 demandata al direttore dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 10/15 del 04/03/2015.
- il provvedimento del Direttore n. 327/18 del 17/07/2018 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2018";
- il provvedimento del Direttore n. 59/20 del 16/06/2020 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - ASSESTAMENTO COSTITUZIONE PROVVISORIA 2019 E COSTITUZIONE PROVVISORIA 2020";
- il provvedimento del Direttore n. 70/21 del 08/07/2021 "FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-

2018 - COSTITUZIONE PROVVISORIA 2021” ;

- il provvedimento del Direttore n. 23/22 del 23/06/2022 “ FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 - COSTITUZIONE DEFINITIVA 2021”;
- il provvedimento del Direttore n. 87/23 del 26/06/2023 “FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 67 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 2016-2018 – COSTITUZIONE DEFINITIVA 2022”;
- il provvedimento del Direttore n. 35/23 del 22/03/2023 “PERSONALE DEL COMPARTO - FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022: COSTITUZIONE PROVVISORIA 2023”;
- IPOTESI ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022” PER L'ANNO 2023, sottoscritto in via definitiva a seguito autorizzazione del CdA n. 31/23 del 31/07/2023.

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024 la parte stabile del fondo si compone:

➤ Secondo le disposizioni dell'art. 79, c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022:

a) Dall'Unico importo unico consolidato 2017

In fase di costituzione del fondo 2018, per quanto riguarda le risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, secondo quanto disposto dal CCNL Funzioni Locali 2016-2018 all'art. 67 comma 1, è stato identificato **l'Unico Importo Consolidato**, ovvero “a decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate” è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi”.

L'Unico Importo Consolidato di cui al comma 1, art. 67, come determinato con il provvedimento n. 327/18 soprarichiamato, **è pari ad € 1.834.494,00** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 328.750, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL21 maggio 2018. L'unico importo consolidato è inoltre al netto della

decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, che per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) è diventata strutturale.

b) Dagli stabili incrementi dell'Unico Importo Consolidato, identificato in fase di costituzione del fondo 2018 come sopra descritto, **previsti dall'art. 67 comma 2 ed applicabile all'Azienda per quanto riguarda:**

lett. a)- di un importo, su base annua, pari ad Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 ed a valere dall'anno 2019;

lett. b)- di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data;

lett. c)- dell'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità; l'importo confluisce stabilmente nel Fondo dell'anno successivo alla cessazione dal servizio in misura intera in ragione d'anno.

lett. g) dall'anno 2021 degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999 dal 2000, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse decentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014*, pag. 29, allegata deliberazione CdA n. 36/15) è stato ridotto di circa la metà della sua consistenza a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo nell'ultimo quinquennio.

c) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2021 ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, a fronte dei processi di esternalizzazione anni 2015-2019.

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022 *"un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5"*.

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022 *"di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data"*

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 16.11.2022 "A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."

d) dalla stabile riduzione operata nel corso del 2023 per l'incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 (Retribuzione di posizione e retribuzione di risultato)

➤ Come previsto dall'art. 7, c.1., lett. u del CCNL 16.11.2022 a seguito della contrattazione integrativa decentrata sull' *ACCORDO RIPARTIZIONE RISORSE FONDO RISORSE DECENTRATE AI SENSI DELL'ART. 79 DEL CCNL FUNZIONI LOCALI 16.11.2022* per l'anno 2023, sottoscritto in via definitiva a seguito dell'autorizzazione resa da parte del C.d.A. con Deliberazione n. 31/23, è stato incrementato il fondo di retribuzione di posizione e risultato E.Q. per € 25.000,00.

In virtù delle vigenti regole contrattuali a decorrere dall'anno 2023 e per l'anno 2024 la parte variabile del fondo si compone:

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022 dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche che saranno inseriti in fase di costituzione definitiva sulla base di quanto disposto dal relativo Regolamento con Deliberazione n. 78/21 e secondo quanto verrà comunicato dai Dirigenti in relazione all'attività contrattuale effettivamente svolta;

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;

➤ secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 5 del CCNL 16.11.2022 "Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non

sia stata ancora definita".

Nel conto economico previsionale 2024 adottato con deliberazione del CDA n. 1/24 del 17 gennaio 2024 trovano copertura le risorse per la contrattazione decentrata 2024, come quantificate in via provvisoria in 2.099.901,96 (si veda in merito a pag. 23 della "Relazione al conto economico previsionale 2024-2026" in cui si evidenzia che il costo del personale tiene conto delle risorse della contrattazione integrativa come risultante dalla costituzione provvisoria del fondo operata con Provvedimento del Direttore n. 35/23. Si ricorda che il Fondo 2023 in via provvisoria è stato costituito per un importo superiore rispetto a quanto costituito nel 2024 per effetto dell'art. Art. 79 c. 5 CCNL 2022 che prevedeva l'inserimento nella parte variabile, una tantum, delle quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1 lett. B) di competenza anni 2021 e 2022).

LIMITI ALLA COSTITUZIONE DEI FONDI

Si ricorda che l'art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 – recante "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" – stabiliva "<...> al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche <...>, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato <...>".

Rispetto ai vincoli preesistenti, occorre evidenziare che il Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135 (legge di conversione n. 12 dell'11 febbraio 2019) art. 11, comma 1 dispone: "In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico [...]".

Il comma 6 dell'articolo 79 CCNL Funzioni locali del 16 novembre 2022 prevede: "La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge".

Per quanto riguarda le disposizioni in merito alla quantificazione dei fondi per la contrattazione integrativa di cui all' art. 33 del D.L. n. 34/2019, che prevedono che il limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione in conseguenza di assunzioni aggiuntive, si ritengo non applicabili.

Nella RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE SUL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE TOSCANA PER L'ESERCIZIO 2022 – Volume II, pag. 280, allegata alla Deliberazione 165 del 20 luglio 2023 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per la regione Toscana *"Decisione di parifica del rendiconto generale della Regione Toscana per l'esercizio finanziario 2022"* viene riportato *"Resta fermo, dunque, per tali enti, il sistema assunzionale basato criterio del turn over, non risultando applicabile agli stessi la nuova disciplina introdotta, in materia, dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019, che consente (a regioni e a enti locali) di incrementare le assunzioni di personale a tempo indeterminato in presenza di condizioni di sostenibilità finanziaria della maggiore spesa".)*

Ad ogni proposito, in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 e' adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*, si richiama la deliberazione n. 23/2021 dell'8 aprile Corte dei Conti Sezione di Controllo Campania in cui i giudici si esprimono, fra l'altro, relativamente all'ipotesi in cui il numero dei dipendenti dovesse diminuire rispetto al valore soglia del trattamento accessorio del 2016, evidenziando che: *"permane il limite originario stabilito dall'art. 23, comma 2 de d.lgs 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall'1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza."*

Sempre in merito alla specifica disposizione contenuta nel comma 1 art. 33 del D.L. n. 34/2019 il Decreto interministeriale 3 settembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2019 dispone *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e' adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all'anno 2018, ed in particolare e' fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio e' inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*.

In merito agli emolumenti eventualmente erogabili ai sensi dell'art. 113 del d.lgs. 50/2016 e art. 45 del d.lgs. 36/2023, preme evidenziare che:

- **dall'anno 2018** le risorse destinate all'art. 113 del D.lgs. 60/2016 **non rientrano nei limiti ai tetti delle risorse variabili** (L. n. 205/2017, il cui articolo 1, comma 526, ha introdotto il comma 5-bis all'art. 113, che ha

esplicitamente disposto che «*gli incentivi di cui al presente articolo fanno capo al medesimo capitolo di spesa per i singoli lavori, servizi e forniture*» - Sezione delle autonomie Corte dei Conti deliberazione n. 6/2018, «*gli incentivi disciplinati dall'art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, nel testo modificato dall'art. 1, comma 526 della l. n. 205/2017, erogati su risorse finanziarie individuate ex lege facenti capo agli stessi capitoli sui quali gravano gli oneri per i singoli lavori, servizi e forniture, non sono soggetti al vincolo posto al complessivo trattamento economico accessorio dei dipendenti degli enti pubblici dall'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75 del 2017*»);

- gli incentivi maturati dal **18 aprile 2016 al 31 dicembre 2017** sono da includere nel limite dei tetti delle risorse variabili - Sezione delle autonomie della Corte dei conti n 26/2019, sulla questione di massima posta dalla Sezione regionale di controllo per le Marche con la deliberazione n. 30/2019/QMIG, ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Gli incentivi tecnici previsti dall'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, così come integrato dal comma 5-bis dello stesso articolo, maturati nel periodo temporale che decorre dalla data di entrata in vigore dello stesso, fino al giorno anteriore all'entrata in vigore del citato comma 5-bis (1° gennaio 2018), sono da includere nel tetto dei trattamenti accessori di cui all'articolo 1, comma 236, della legge n. 208/2015, successivamente modificato dall'articolo 23 del d.lgs.75/2017, pur se la provvista dei predetti incentivi sia già stata predeterminata nei quadri economici dei singoli appalti, servizi e forniture*».

Sono stati accantonati nel bilancio d'esercizio 2017, a seguito del provvedimento del Direttore n. 632/17 € 130.000,00 quale IMPORTO MASSIMO del FINANZIAMENTO DELL'INCENTIVO PER FUNZIONI TECNICHE AI SENSI DELL'ART. 113 DEL D. LGS. 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. di competenza 2017. Nel caso in cui, venissero erogati, in toto o in parte, gli emolumenti ex art. 113 d.lgs. 550/2016 accantonati, **gli importi liquidati a tale titolo dovranno essere oggetto di specifico recupero sulla parte Stabile del Fondo, mediante una corrispondente riduzione a valere sull'impiego delle risorse stabili destinate al salario accessorio sull'annualità corrente, ai sensi dell'art. 4 comma 1, del D.L. n. 16/2014, convertito in Legge n. 68/2014.**

Nell'allegato A, si riportano le voci di costituzione del fondo 2024 e la corrispondenza dell'*Unico Importo Consolidato* con i valori delle risorse stabili del fondo 2017. Di seguito, si riportano le informazioni di rilievo rispetto alle modalità e dettagli relativi alla quantificazione delle risorse, delle decurtazioni riportate e degli incrementi intervenuti per il 2024.

Nella tabella allegata alla presente relazione alla lett. A sono esposti gli importi differenziati fra risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità, risorse variabili e decurtazioni del Fondo (Sezione I-V). I valori del fondo 2016 sono riferiti a quanto espresso nel provvedimento n. 300/17 del 3 luglio 2017, recante oggetto "*Costituzione del Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 CCNL 1 aprile 1999- personale del comparto-assestamento della costituzione per l'anno 2016*" e n. 340/17 del 24/07/2017

"Fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività di cui all'art. 15 ccnl 1° aprile- personale del comparto e fondo di finanziamento della posizione e del risultato della dirigenza di cui all'art. 26 del ccnl 23/12/1999 per l'anno 2016: accertamento dell'ammontare delle "risorse variabili" di cui all'art.15 del ccnl 1.4.1999 (comparto) e art. 26 c.2 del ccnl 23.12.1999 (dirigenza)" anno 2016."

La costituzione del fondo 2024 potrà essere suscettibile di variazioni a seguito:

- del recepimento delle Direttive e dei criteri generali per la costituzione del fondo per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, personale di comparto per l'anno 2024 con le quali il Consiglio di Amministrazione potrà eventualmente, se ne sussistono i presupposti, stanziare risorse variabili del Fondo per l'anno 2024 in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 79 comma 2, lett. b, lett. c, comma 3, oltre che disporre in merito alle eventuali risorse residue di cui all'art. 79, commi 1 non integralmente utilizzate nell'anno 2023 da verificarsi a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2023;
- dell'aggiornamento a consuntivo delle risorse di cui all'art. 79, comma 2 ccnl 16.11.2022 di cui all'art. 67, comma 3, lett. C ccnl 21.05.2018, con riferimento agli all'art. 113 del d. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;
- di eventuali future novità normative, circolari interpretative e/o nuove disposizioni contrattuali.

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

RISORSE STORICHE CONSOLIDATE

LE RISORSE STORICHE CONSOLIDATE DERIVANO TUTTE DALLA RICOGNIZIONE DELLE COMPONENTI DEI FONDI OPERATA CON PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE N. 246/15 DEL 20/07/2015.

UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 (ART. 67 C.1 CCNL 2016- 2018) è pari ad € 1.834.494,00.

L'importo corrisponde alla somma delle seguenti risorse stabili del fondo 2017:

- **UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2003 (ART. 31 C.2 CCNL 2002-05)**
€ 1.621.944,00 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria *"accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*.
- **INCREMENTI ESPLICITAMENTE QUANTIFICATI IN SEDE DI CCNL/CCRL/CCPL**
€ 224.111,00 nel dettaglio:
incrementi previsti dal CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7, per un ammontare pari ad € 109.192,00;
incrementi previsti dal CCNL 2004-05, art. 4 - parte fissa - pari ad € 53.622,00;
incrementi previsti dal CCNL 2006-09 - art. 8 - pari ad € 61.297,00.

Rispetto a quanto esposto nella relazione tecnico-finanziaria *"accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017"*, gli incrementi non contengono le risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al

finanziamento di Alte Professionalità. Tali risorse, pari ad € 19.499, sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

- **ALTRI INCREMENTI CON CARATTERE DI CERTEZZA E STABILITÀ**

€ 344.171,00 nel dettaglio:

- integrazione per aumenti contrattuali personale beneficiario di progressione orizzontale (DICHIARAZIONE CONGIUNTA N.14 CCNL 2002-05 - N.1 CCNL 2008- 09 DAL 2004) pari ad € 63.906,00;
- incremento per riorganizzazioni con aumento dotazione organica - (ART.15, C.5, CCNL 1998- 2001 PARTE FISSA) pari ad € 119.200,00;
- RIA E ASSEGNI AD PERSONAM PERSONALE CESSATO DAL 2004 - (ART. 4, C.2, CCNL 2000-01) - pari ad € 161.065,35. Per gli incrementi intervenuti nei fondi 2016 e 2017, si fa riferimento al dettaglio contenuto nell'allegato lett. C del provvedimento n. 327/18.

L'importo di € 344.171,00 è esattamente corrispondente al valore esposto nella Relazione Tecnico Finanziaria al "*Verbale di Contrattazione Decentrata integrativa - criteri per la ripartizione delle risorse del salario accessorio anno 2017*".

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 – ALTE PROFESSIONALITA'**

€ 19.499 pari alle risorse stanziare ex art. 32 c. 7, destinate al finanziamento di Alte Professionalità e presenti nelle risorse stabili fondo 2017. Tali risorse sono state reinserite in alimentazione dell'importo unico consolidato ai sensi dell'art. 67, comma 1 CCNL 2016-2018 in quanto nel corso del 2017 l'Azienda non ha istituito le posizioni di Alta Professionalità.

L'Unico Importo Consolidato è al netto delle seguenti **riduzioni**:

- **CONSOLIDAMENTO DECURTAZIONE ANNI - art. 1, comma 456, legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014)**

€ 46.481 esattamente corrispondente a quanto illustrato nella relazione tecnico-finanziaria "*accordo criteri per la ripartizione delle risorse del fondo salario accessorio anno 2017*".

Per effetto dell'art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (Legge di stabilità 2014) la decurtazione del trattamento accessorio, pari ad € 46.481,00 per il personale del comparto, a suo tempo operata sul fondo 2014, per effetto di quanto disposto ex art. 9, comma 2 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1 della legge 30 luglio 2010 n. 122, è diventata strutturale.

- **ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO**

2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE

€ 328.750,00 pari alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative di cui ai provvedimenti n. 493/17 del 17 ottobre 2017 e n. 200/18 del 18 maggio 2018, come risultante dall'Accordo di ripartizione delle risorse Fondo Salario Accessorio anno 2018 del 3 agosto 2018.

INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018

Risultano pari ad **€ 108.824,03**, in incremento per € 118,30 rispetto al 2023, e sono determinati dalle seguenti voci:

1. € 30.436,78 ai sensi articolo 67, comma 2 lettera a) pari a Euro 83,20 per ogni unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019. Il numero del personale presente al 31/12/2015 è stato ripreso dal Conto Annuale anno 2015. L'importo annuale di euro 83,20 è stato riproporzionato per le percentuali di lavoro part time ("originali"). Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento 197/19;
2. € 17.904,38 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali. Tale differenza è stata calcolata con riferimento al personale presente in servizio alla data del 01/03/2018 e inserita nel fondo con decorrenza 01/01/2018: per tredici tredicesimi con riferimento agli incrementi di cui alla Tabella C del CCNL Funzioni Locali 2016-2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento 197/19;
3. € 5.154,11 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017;
4. € 3.501,68 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. D del provvedimento n. 197/19;
5. € 1.796,21 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 59/20.
6. € 3.426,84 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 70/21.

7. € 3.256,63 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. c) corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. B del provvedimento n. 74/22.
8. € 2.730,52 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022. Per il dettaglio si rimanda all'allegato lett. C del provvedimento n. 35/23.
9. € 118,30 relativo all'importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2023 come da dettaglio di calcolo esposto nella tabella seguente:

CAT. GIURIDICA	ANNO USCITA	% PREST.	RIA
B3	2023	100%	118,30

10. € 40.616,88 ai sensi dell'art. 67 comma 2 lett. g) corrispondente alla stabile riduzione delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario operata in fase di costituzione risorse 2021 come dettagliatamente descritta nel provvedimento n. 70/21 soprarichiamato. Il fondo straordinario costituito ai sensi dell'art. 14 CCNL 1/4/1999, comma 1 (per ogni dettaglio si rimanda alla *Relazione esplicativa dell'attività di ricognizione e rideterminazione dei fondi risorse ecentrate anni 1995-2013 e costituzione anno 2014, pag. 29*, allegata deliberazione cda n. 36/15) è pari ad € 80.616,88, al netto della riduzione del 3%, riduzione effettuata "tantum" parere Aran RAL_1816_Orientamenti Applicativi. Il Fondo straordinario viene stabilmente ridotto dall'anno 2021 di € 40.616,88 a seguito della valutazione dell'effettivo utilizzo di tale istituto nel quinquennio 2016-2020, che si riporta nella tabella seguente:

anno	Utilizzo fondo straordinario
2016	2.389,80
2017	975,99
2018	1.070,31
2019	11.758,87
2020	17,67

11. € 29.490,50 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022, corrispondente all'importo per incremento su base annua di € 84,50 per ciascuna delle unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2018. Il calcolo dell'importo, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato tenendo conto del parere ARAN "CFL173 Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022, il conteggio del personale in servizio al 31.12.2018, richiamato al comma 1 lett. b), è da fare in base al numero delle persone tenuto conto delle percentuali del part time? Ai fini del suddetto calcolo si tiene conto del personale in servizio al 31/12/2018 destinatario del CCNL e non si tiene conto delle percentuali di part-time. Si ricorda che il suddetto incremento decorre dal 1/1/2021, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 79, comma 5".

	n. dipendenti comparto	€	totale incremento
tabella t1 conto annuale 2018	349	84,5	29.490,50

12. € 20.073,17 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022, , corrispondente all'importo relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL174.

UNITA' AL 01/01/2021 (DA TABELLA T1 CONTO ANNUALE 2020)	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA	INCREMENTO A REGIME PREVISTO PER LA POSIZIONE ECONOMICA INIZIALE	DIFFERENZA MESE	DIFFERENZA ANNO (13 MENSILITA)	SOMME CHE INCREMENTANO IL FONDO
D7L F 3	104,28	72,8	31,48	409,24	1.227,72
D7 M 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D7 F 2	104,28	83,8	20,48	266,24	532,48
D6L F 4	97,5	72,8	24,7	321,1	1.284,40
D6 M 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D6 F 1	97,5	83,8	13,7	178,1	178,10
D5L F 2	91,2	72,8	18,4	239,2	478,40
D5 M 1	91,2	83,8	7,4	96,2	96,20
D4L M 1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4L F 1	87,3	72,8	14,5	188,5	188,50
D4 F 2	87,3	83,8	3,5	45,5	91,00
D3L M 1	83,8	72,8	11	143	143,00
D3L F 13	83,8	72,8	11	143	1.859,00
D2 M 10	76,4	72,8	3,6	46,8	468,00
D2 F 19	76,4	72,8	3,6	46,8	889,20
D1 F 2	72,8	72,8	0	0	-
C6 M 3	92,65	66,9	25,75	334,75	1.004,25
C6 F 4	92,65	66,9	25,75	334,75	1.339,00
C5 M 4	75,4	66,9	8,5	110,5	442,00
C5 F 2	75,4	66,9	8,5	110,5	221,00
C4 M 5	72,7	66,9	5,8	75,4	377,00

C4	F	1	72,7	66,9	5,8	75,4	75,40
C3	M	4	70,5	66,9	3,6	46,8	187,20
C3	F	1	70,5	66,9	3,6	46,8	46,80
C2	M	24	68,5	66,9	1,6	20,8	499,20
C2	F	25	68,5	66,9	1,6	20,8	520,00
C1	M	2	66,9	66,9	0	0	-
C1	F	3	66,9	66,9	0	0	-
B8	M	5	89,51	62,7	26,81	348,53	1.742,65
B8	F	3	89,51	62,7	26,81	348,53	1.045,59
B7	M	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B7	F	8	68,4	62,7	5,7	74,1	592,80
B6	M	2	65,9	62,7	3,2	41,6	83,20
B6	F	22	65,9	62,7	3,2	41,6	915,20
B5L	F	2	64,7	59,3	5,4	70,2	140,40
B5	M	3	64,7	62,7	2	26	78,00
B5	F	14	64,7	62,7	2	26	364,00
B4L	M	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4L	F	1	63,7	59,3	4,4	57,2	57,20
B4	M	24	63,7	62,7	1	13	312,00
B4	F	76	63,7	62,7	1	13	988,00
B3L	F	1	62,7	59,3	3,4	44,2	44,20
B3	M	14	62,7	62,7	0	0	-
B3	F	10	62,7	62,7	0	0	-
B2	F	1	60,3	59,3	1	13	13,00
		338					20.073,17

13. € 17.623,37 inserite secondo le disposizioni dell'art. 79 c. 1-bis del CCNL 2022 e relativo agli incrementi degli stipendi tabellari riconosciuti al personale inquadrato in B3 e D3 rispetto a quella iniziale. Il calcolo degli incrementi, del quale si riporta nella tabella seguente lo sviluppo, è stato effettuato seguendo quanto riportato dal parere ARAN CFL175, "Con riferimento alla corretta applicazione dell'art. 79 "Fondo risorse decentrate: costituzione" del nuovo CCNL 16.11.2022 si chiede quale sia la decorrenza dell'incremento previsto al comma 1 bis) e a quale platea debba farsi riferimento per il calcolo delle risorse. Le risorse da conteggiare in aumento della parte stabile del Fondo Risorse decentrate ai sensi dell'art. 79, comma 1-bis vanno calcolate con riferimento alle unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico in servizio alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione (1° aprile 2023). In particolare occorre conteggiare la differenza D3-D1 e la differenza B3-B1. Tali differenze vanno moltiplicate per le rispettive unità di personale D3 giuridico e B3 giuridico. Dovendo garantire la neutralità finanziaria dell'operazione, nel calcolo si tiene conto della percentuale di part-time".

dipendenti al 1° aprile 2023	part time	COSTO B3 TABELLARE 13° CON ELEMENTO PEREQUATIVO	COSTO B1	differenziale
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90

Cat. B3 - Posizione 3	83,33%	21.745,62	20.620,72	937,38
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	50%	21.745,62	20.620,72	562,45
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
Cat. B3 - Posizione 3	100%	21.745,62	20.620,72	1.124,90
totale				17.623,37

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2021 SONO RIDOTTE PER € 98.562,00

A SEGUITO VERIFICA ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01,

PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE *“Relativamente alla spesa per il personale e*

alle dotazioni organiche, le amministrazioni interessate dai processi di cui al presente articolo provvedono al congelamento dei posti e alla temporanea riduzione dei fondi della contrattazione, fermi restando i conseguenti processi di riduzione e di rideterminazione delle dotazioni organiche nel rispetto dell'articolo 6 nonché i conseguenti processi di riallocazione e di mobilità del personale.”.

In data 5 agosto 2021 è stata posta all'attenzione del Consiglio di Amministrazione la relazione del controllo di gestione circa gli esiti della verifica ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, e con deliberazione n. 59/21 del 30/09/2021 **"DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE TRATTANTE DI PARTE PUBBLICA PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA ANNO 2021 - PERSONALE DI CATEGORIA DELLE FUNZIONI LOCALI"** il Consiglio d'Amministrazione ha stabilito di *"impegnare la Delegazione trattante di parte pubblica a riconsiderare lo stanziamento di risorse in parte stabile, in relazione al processo di progressiva esternalizzazione dei servizi, ed in stretta connessione con l'analisi condotta nel corso dell'anno 2020 e presentata al Consiglio di Amministrazione il 5 agosto 2021, con contestuale decurtazione fino a concorrenza di € 98.562,00 – riduzione di stanziamento da ritenere strutturale in funzione del processo di esternalizzazione dei servizi avviato nelle pregresse annualità"*. La relazione ha preso in considerazione quanto avvenuto nel corso degli anni 2015-2019 in termini di esternalizzazione di parte di funzioni dei Servizi Residenze e Ristorazione in precedenza gestiti con personale proprio, a fronte di ingenti uscite di personale e in presenza di forti limitazioni alle assunzioni. Trattasi in particolare di servizi di portineria, supporto cucina, distribuzione, supporto magazzino (Multi servizi) e cassa. Il 2015 è stato considerato l'anno "zero" in quanto nell'anno 2015 è stata effettuata la ricognizione delle componenti di costituzione dei fondi di finanziamento del salario accessorio del personale dipendente per gli anni dal 1995 al 2014. Nella relazione istruttoria (deliberazione CDA n. 36/15) non vi è alcun cenno ai livelli di esternalizzazione delle attività e funzioni, benché alcune

funzioni e/o supporti alle stesse fossero già improntati con il ricorso dall'esterno. L'anno 2015 risulta il primo fondo costituito dopo l'approvazione degli atti dichiarativi della costituzione dei fondi 1995-2014. L'avvento della pandemia e la conseguente drastica riduzione del numero dei servizi erogati dei servizi ha reso non confrontabile condurre tale analisi anche per l'anno 2020. Come illustrato nella relazione l'incremento delle ore esternalizzate relativo alle funzioni di portineria, "multi servizi" e "cassa" osservato dal 2015 al 2019 è corrispondente a n. 15,32 unità, considerato il monte orario teorico di un dipendente pari a 156 ore al mese per 11 mensilità. L'avvenuta esternalizzazione ha determinato pertanto la necessità di ridurre, ai sensi del comma 2, dell'art. 6-bis, del d.lgs.165/01, il fondo risorse decentrate di cui all'art. 67 del CCNL funzioni locali 2016-2018 del personale del comparto anno 2021. La riduzione del fondo operata è pari al valore medio per dipendente del fondo costituito definitivamente per l'anno 2019 (provvedimento del direttore n. 66/20) calcolato con il metodo della semisomma sul numero dei dipendenti 2019 (01/01/2019-31/12/2019) moltiplicato per n. 15 unità (pari al monte orario esternalizzato).

LE RISORSE STABILI A PARTIRE DALL'ANNO 2023 SONO RIDOTTE DI € 25.000,00 PER L'INCREMENTO DELLE RISORSE DI CUI ALL'ART. 17, COMMA 6.

IL TOTALE DELLE RISORSE STABILI E' PARI AD € 1.887.061,72

Sezione II - Risorse variabili

- **€ 35.383,26** secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. d) del CCNL 16.11.2022 delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999 che per l'anno 2023 risultano essere le seguenti:

fondo straordinario art. 14 CCNL 1/4/1999 (Relazione allegata deliberazione cda 36/15):	80.616,88
RIDUZIONE STABILE RISORSE STRAORDINARIO DALL'ANNO 2021 (provvedimento del Direttore n. 70/21)	40.616,88
FONDO STRAORDINARIO ART. 14 CCNL 1/4/1999 ANNO 2022	40.000,00
VOCI DI COSTO IMPUTAZIONE IN CONTO ECONOMICO ANNO 2023	
70720.C retribuzione straordinaria ruolo	4.563,94
70720.I retribuzione straordinaria ruolo	21,57
70720.P retribuzione straordinaria ruolo	31,23
70740.C-I-P retribuzione straordinaria t.d.	
TOTALE COSTO STRAORDINARIO REGISTRATO 2023	4.616,74
TOTALE RISPARMIO	35.383,26

- secondo le disposizioni dell'art. 79, c. 2, lett. a) del CCNL 16.11.2022

dall'importo previsto per incentivi di funzioni tecniche :

- per € 80.000,00 relativamente alla previsione di competenza 2024 per servizi e forniture come risultante dal conto economico previsionale 2024-2026 annualità 2024, adottato con deliberazione n. 1/24;
- per € 97.456,98 relativamente alla previsione per l'anno 2024 degli incentivi afferenti ai lavori come desumibili dagli interventi inseriti nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche di cui alla deliberazione n. 1/24.

Tali somme saranno soggette ad aggiornamento in sede di costituzione definitiva, anche a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2023.

IL TOTALE DELLE RISORSE VARIABILI E' PARI AD € 212.840,24

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

La quantificazione del fondo risorse decentrate ai sensi dell'art. 79 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021 costituito per l'anno 2024 è pari ad € **2.099.901,96** al netto della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative pari ad € 353.750 che costituisce l'importo a carico del Bilancio dell'Azienda destinato per le medesime finalità, come disposto dall'art. 67, comma 1, 2° periodo del CCNL 21 maggio 2018.

Ai sensi dell'art. 67, comma 7, del C.C.N.L. del 21 maggio 2018: *"la quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs.n.75/2017"*.

Pertanto, al fine di verificare il rispetto del limite, il fondo 2024 deve essere confrontato con il fondo 2016, al lordo delle retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative.

Il fondo 2016 è pari ad € 2.262.615,00, come da provvedimento n. 300/17 e 340/17.

Non risultano sottoposti ai vincoli dell'art. 23 del d.lgs. 75/2017 gli incrementi di risorse stabili ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. a) e lett. b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018 e gli incrementi disposti dall'art. 79, comma 1, lett. b e lett. d, comma 1 bis e comma 5 del CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022. Non risultano soggetti ai vincoli gli incrementi di risorse variabili di cui all'art. 79 comma 2 lett. a (incentivi ex art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50).

Il fondo 2024, al lordo della riduzione posizioni organizzative (c.1 art. 67, CCNL 2016-2018) ed al netto delle risorse non soggette a vincolo, risulta pari ad € **2.160.666,78**

Tale valore scaturisce dalla somma algebrica delle seguenti somme:

$$\underline{2.160.666,78 = € \quad 2.099.901,96 - 30.436,78 - 17.904,38 - 29.490,50 - 20.073,17 - 17.623,37 - 177.456,98 + 353.750,00}$$

Pertanto, rispettato il limite ex art. ex art. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75, il fondo 2024 non deve essere decurtato.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione

- a) Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità sottoposto a certificazione: € 1.887.061,72 =
- b) Totale risorse variabili sottoposte a certificazione: € 212.840,24
- c) Totale riduzione ex lege: € 0,00=
- d) Totale Fondo sottoposto a certificazione: € 2.099.901,96

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Si ricorda che, con provvedimento n. 632/17 del 29 dicembre 2017, è stato determinato in **€ 130.000,00** l'importo massimo da accantonare in bilancio 2017 su apposito conto non movimentabile finalizzato al finanziamento dell'incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del d. lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii. (cfr. Corte dei Conti – sez. Controllo Lombardia – deliberazione 185/2017/PAR, che richiamando Corte Conti Veneto 353/2016/PAR stabilisce testualmente: *“In quella pronuncia, sulla base della struttura dell’enunciato normativo, s’è ritenuto altresì che il semplice accantonamento delle risorse, in attesa della disciplina regolamentare, può tuttavia essere disposto dall’ente, su un capitolo o capitoli sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, purché, ovviamente, entro i limiti percentuali fissati dall’art. 113, secondo comma, del predetto decreto.”*)

Per l'anno 2018 nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2018 deliberazione CDA n. 17/19):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 105.870,71 di cui € 32.699,83 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € 73.170,88 ad incentivazione del personale;
- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per **€ 57.628,43** per la previsione della quota da destinare ad incentivazione del personale.

Per l'anno 2019, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare (rif. bilancio d'esercizio 2019 deliberazione CDA n. 31/20):

- l'iscrizione alle Immobilizzazioni in corso per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 20.708,40 di cui € 4.141,68 destinati all'acquisto di beni,

strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **16.566,72** ad incentivazione del personale;

- per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture, è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 188.753,36 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 37.750,67 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e € **151.002,69** ad incentivazione del personale.

Nel corso dell'esercizio 2020, nelle more degli accordi decentrati integrativi e della disciplina regolamentare da adottare da parte dell'Azienda, si è proceduto ad effettuare l'iscrizione alle *Immobilizzazioni in corso* per la previsione della quota di competenza dell'esercizio per affidamenti aventi ad oggetto interventi in c/capitale pari a 33.657,38 di cui € 6.731,48 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 26.925,90** ad incentivazione del personale.

Per la parte afferente agli affidamenti di servizi e forniture è stato invece rilevato l'accantonamento alla Voce B.13) Altri accantonamenti per € 306.500,78 per la previsione della quota da destinare ad incentivi, di cui € 61.300,16 destinati all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali all'innovazione previsti nel quadro economico dei singoli interventi oggetto di incentivo e **€ 245.200,62** ad incentivazione del personale.

Si ricorda che per l'anno 2023 le risorse destinate ad incentivi di funzioni tecniche non sono state iscritte in sede di costituzione provvisoria rimandando la loro iscrizione in sede di costituzione definitiva (che sarà approvata a seguito dell'adozione del Bilancio d'esercizio 2023).

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA			
tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo 2023			
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
COSTITUZIONE DEL FONDO	Fondo 2024	Fondo 2023	var 2024 2023
sezione _I Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità			
risorse storiche			
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022: UNICO IMPORTO CONSOLIDATO ANNO 2018 ART. 67 Comma 1 CCNL 2016-2018	1.834.494	1.834.494	-
corrispondenti alle seguenti risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2003 (art. 31 c. 2 Ccnl EELL 02-05 e art. 32 cc. 1-2 ccnl 02-05)	1.621.944	1.621.944,00	0,00
Incrementi esplicitamente quantificati in sede di Ccnl/Ccrl/Ccpl			
INCREMENTI CCNL 2002-05, art. 32, cc. 1 e 2 (6), e c.7	109.192	109.192	-
INCREMENTI CCNL 2004-05, art. 4 cc. 1, 4, 5	53.622	53.622	-
INCREMENTI CCNL 2006-09 - ART. 8. CC. 2,5,6,7	61.297	61.297	-
Altri incrementi con carattere di certezza e stabilità			
ART. 4, COMMA 2, CCNL 05/10/2001 ria e assegni ad personam ingodimento da parte del personale cessato dal servizio a far data dal 01 gennaio 2004	161.065	161.065	-
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 14 DEL CCNL 22/01/2004 E N. 4 DEL CCNL 9/5/2006 integrazione per aumenti contrattuale personale beneficiario di progressione orizzontale dal 01/02/2014	63.906	63.906	-
INCREMENTO PER RIORGANIZZAZIONE CON AUMENTO DOTAZION EORGANICA (art.15, c.5, CCNL 1998-2001	119.200	119.200	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - ALTE PROFESSIONALITA	19.499	19.499	-
ART. 79, c. 1, lett. b) del CCNL 16.11.2022	29.491	29.491	-
ART. 79, c. 1, lett. d) del CCNL 16.11.2022	20.073	20.073	-
ART. 79 c. 1-bis del CCNL 2022	17.623	17.623	-
Decurtazioni di parte stabile			
art. 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2013 n. 147	- 46.481	-46.481	-
ART. 67 COMMA 1 CCNL 21 MAGGIO 2018 - RIDUZIONE UNICO IMPORTO CONSOLIDATO 2018 FONDO POSIZIONI ORGANIZZATIVE	- 328.750	-328.750	-
ART. 79 c.1, lett. a) del CCNL 16.11.2022- INCREMENTI STABILI previsti dall'art.67 comma 2 del CCNL 2016-2018	108.942	108.824	118
ART. 67 comma 2 lett. a) di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015, a decorrere dal 31/12/2018 e a valere dall'anno 2019	30.437	30.437	-

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA
tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo 2023
Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana

ART. 67 comma 2 lett. b) pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 del CCNL Funzioni Locali 2016-2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali	17.904	17.904	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2017.	5.154	5.154	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2018.	3.502	3.502	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2019.	1.796	1.796	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2020	3.427	3.427	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2021	3.257	3.257	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022	2.731	2.731	-
ART. 67 comma 2 lett. c) retribuzioni individuali di anzianità e degli assegni ad personam compresa la quota di tredicesima mensilità non più corrisposti al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno 2022	118		118
ARTICOLO 67, COMMA 2, LETTERA g) degli importi corrispondenti a stabili riduzioni delle risorse destinate alla corresponsione dei compensi per lavoro straordinario, ad invarianza complessiva di risorse stanziate; l'importo confluisce nel Fondo dell'anno successivo;	40.617	40.617	-
RIDUZIONE FONDO PROCESSI DI ESTERNALIZZAZIONE 2015-2019	- 98.562	- 98.562	-
Incremento delle risorse di cui all'art. 17, comma 6 CCNL 2022 ACCORDO RIPARTIZIONE 2023 (deliberazione CDA 31/23)	- 25.000	- 25.000	-
Totali risorse stabili	1.887.062	1.886.943	118
Sezione II Risorse variabili			
INTEGRAZIONE 1,2% ex art. 15, C.2, CCNL 1998			
ART. 79 COMMA 2 LETT. D - CCNL 16.11.2022 Art. 15 comma 1 lettera k) ccnl 2004 (ART. 67, comma 3 lett. e), CCNL 2018)	35.383	37.530	-2.147

ALLEGATO B MODULO II- DEFINIZIONE DELLE POSTE DI DESTINAZIONE DEL FONDO PER LA CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA

tabella III. 1 - Schema generale riassuntivo di costituzione del Fondo. Anno 2024 e confronto con il corrispondente Fondo 2023

Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario Toscana			
ARTICOLO 67 COMMA 3 LETTERA c) delle risorse derivanti da disposizioni di legge che prevedano specifici trattamenti economici in favore del personale, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalle medesime disposizioni di legge; ART. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50	177.457		177.457
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE (ART. 17 C. 5 CCNL 1998- 2001)		31.971	-31.971
art. 79 comma 3 CCNL 16.11.2022		20.629	-20.629
ART. 79 COMMA 5 CCNL 16.11.2022		58.981	-58.981
Totale risorse variabili	212.840	149.112	63.729
Totale risorse fondo	2.099.902	2.036.055	63.847
Sezione III Decurtazioni del Fondo			
DECURTAZIONE EX ART. 1, comma 236, L. 28 dicembre 2015			
DECURTAZIONE EX ART. 23 comma 2 del d.lgs. 25 maggio 2017 n.75			
DECURTAZIONE EX ART. 33 D.L. 34/19			
Totale decurtazioni del fondo			
Sezione IV Risorse del Fondo sottoposte a certificazione			
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	1.887.062	1.886.943	118
Risorse variabili	212.840	149.112	63.729
Decurtazioni			
Risorse destinate ad alta professionalità (non attivate)			
Totale risorse Fondo sottoposte a certificazione	2.099.902	2.036.055	63.847
Sezione V Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo			